



Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 15 febbraio 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 7 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti è modificata come segue:

N. 2.1.1 e 2.1.2

2.1.1 Il contributo di base ammonta a 900 franchi per ettaro e anno.

2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 450 franchi per ettaro e anno.

II

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2017.

15 febbraio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 910.13

